

ACCORDO DISCIPLINANTE I CRITERI DI ASSUNZIONE DEGLI ONERI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE COMUNITA'

Il presente accordo ha lo scopo di definire schematicamente le modalità di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle Comunità/Territorio Valle dell'Adige, tenuto conto della specifica tipologia d'utenza che si rivolge ai Servizi sociali territoriali e della necessità di assicurare una continuità nella presa in carico.

PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

LA RESIDENZA DELL'UTENTE



determina la competenza della Comunità ad assumere l'onere

(fatta eccezione per i soggetti maggiorenni con disabilità collocati in forma residenziale presso strutture, per i quali l'onere è assunto nella misura pari al 60% della retta di affido, mentre la restante parte è a carico del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della Legge n. 328/2000, ovvero in misura pari all'80% della retta di affido qualora i Comuni aderiscano al Protocollo d'Intesa siglato nel luglio 2002).

DOPO L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA SUL TERRITORIO DI ALTRA COMUNITA'



non ha effetti

per quanto riguarda la competenza della Comunità di nuova residenza ad assumere il relativo onere (non si procede quindi con il passaggio del caso) per le seguenti tipologie:

1. nel caso di **collocamenti presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare** con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato (es. trasferimento della residenza in forma di convivenza anagrafica/residenza presso una struttura socio-assistenziale finanziata a retta ai sensi della LP 14/91 o famiglia affidataria/accogliente).
2. Nel caso di **interventi che non comportano oneri finanziari per la Comunità** (es. trasferimento della residenza in forma di convivenza anagrafica/residenza presso una struttura finanziata ai sensi della LP 35/83 o della LP 13/90, ubicata sul territorio di un'altra Comunità, diversa da quella di origine. Anche in tale circostanza risulta prevalente il riferimento al territorio di provenienza rispetto all'acquisizione della residenza presso la struttura di accoglienza).
La progettazione di interventi successivi alla dimissione, **qualora il soggetto NON preveda il suo rientro sul territorio della Comunità di provenienza**, resta comunque di competenza di quest'ultima per un periodo massimo di **2 mesi** in collaborazione con la Comunità di arrivo (es. uscita da una struttura finanziata ai sensi della LP 35/83 ed inserimento in un alloggio in autonomia/sul libero mercato/assegnazione di alloggio pubblico con acquisizione della residenza anagrafica).
3. Nel caso di **interventi che non comportano oneri finanziari per la Comunità, per la cui realizzazione siano previsti percorsi protetti di supporto all'autonomia** (es. percorsi con progettualità temporanea in una Comunità diversa da quella di origine, per un periodo massimo di **2 mesi** in collaborazione con la Comunità di arrivo).

IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA SUL TERRITORIO DI UN'ALTRA COMUNITA'



ha effetti

per quanto riguarda la competenza della Comunità di nuova residenza ad assumere i relativi oneri quando il trasferimento della residenza avviene:

- in alloggio sul libero mercato/assegnazione di alloggio pubblico
- in autonomia, in via definitiva.

Il trasferimento della residenza comporta:

- una nuova valutazione del bisogno e l'eventuale presa in carico da parte del Servizio sociale professionale ai fini dell'attivazione dell'eventuale intervento;
- l'invio da parte della Comunità di provenienza, che aveva in carico la persona, degli elementi in suo possesso, al fine di semplificare l'attività di valutazione;
- l'assunzione dell'onere;
- **la prosecuzione dell'assunzione degli oneri finanziari da parte della Comunità di provenienza per un periodo massimo di 2 mesi** a decorrere dalla data di assunzione della nuova residenza o dal momento in cui la Comunità di arrivo viene a conoscenza dell'avvenuto cambio di residenza.

Prassi per richiesta passaggio caso per cambio residenza:

1. Primo contatto da parte del referente/coordinatore della Comunità inviante con quello della Comunità di arrivo, per gli accordi specifici inerenti il passaggio del caso;
2. richiesta formale, ai fini del passaggio del caso, da parte della Comunità inviante, con indicato l'operatore di riferimento per l'assunzione delle informazioni di dettaglio;
3. incontro di passaggio del caso tra Assistenti sociali della Comunità inviante e di quella di arrivo;
4. la Comunità inviante trasmette a quella di arrivo la documentazione sociale ed amministrativa in suo possesso.

IL COLLOCAMENTO PER MOTIVI DI URGENZA/ELEVATA INTENSITA' DEL BISOGNO ASSISTENZIALE DI UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN COMUNE DI ALTRA PROVINCIA



non ha effetti

per quanto riguarda la competenza della Comunità in cui si è trasferita la dimora ad assumere i relativi oneri, né comporta la presa in carico.

Nel caso in cui la Comunità di arrivo si trovi a dover attuare degli interventi urgenti ed indifferibili in relazione allo stato di bisogno della persona, di ciò dovrà essere data comunicazione all'Ente territorialmente competente, ai fini dell'assunzione dei relativi oneri.

IL TRASFERIMENTO DI DIMORA SUL TERRITORIO DI UN'ALTRA COMUNITA'



non ha effetti

per quanto riguarda la competenza della Comunità in cui si è trasferita la dimora ad assumere i relativi oneri, che rimangono in capo alla Comunità di provenienza.

L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie.

L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra le due Comunità.

- a) Nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente sia **già attivo un piano assistenziale** da parte della Comunità di provenienza, la Comunità d'arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale già in essere;

- b) Nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente **NON sia già attivo un piano assistenziale** da parte della Comunità di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché l'erogazione del Servizio rimarranno in capo alla Comunità d'arrivo.

In entrambi i casi i criteri d'accesso sono stabiliti dalla Comunità d'arrivo.

Il concorso alla spesa è determinato con riferimento alla situazione economica della persona assistita e del relativo nucleo familiare di origine, per un periodo massimo di un anno.

Le stesse modalità transitorie di determinazione del concorso alla spesa si applicano nel caso in cui sia il parente o un'altra persona a trasferire il proprio domicilio presso la residenza dell'assistito, sempre per finalità di cura e di assistenza.

Le due tipologie alle quali si applica la disciplina testé riportata sono le seguenti:

1. Trasferimento temporaneo della persona per periodi di vacanza:

- a) prima dell'erogazione effettiva delle prestazioni alla persona trasferitasi, deve essere approvata la convenzione tra le Comunità di provenienza e di arrivo;
- b) è necessaria una richiesta dell'interessato con indicate le prestazioni ed i tempi (dal ... al ...) di erogazione del servizio da parte della Comunità d'arrivo;
- c) deve essere preceduto da un contatto specifico tra i referenti/coordinatori delle due Comunità per gli accordi specifici inerenti il caso (durata del servizio, piano di frequenza, costi, ...);
- d) la Comunità d'arrivo provvede all'erogazione delle prestazioni indicativamente per un massimo di 3/4 mesi, fatti salvi accordi diversi fra Comunità;
- e) ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza), qualora ricorrano le condizioni per la continuità assistenziale, la Comunità di arrivo, sul cui territorio la persona si sposta per un periodo di vacanza, può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale. A tal fine la Comunità di provenienza dovrà fornire a quella di arrivo tutte le informazioni necessarie ad assicurare la continuità assistenziale (es. relazione dell'Assistente sociale, fascicolo utente/scheda di valutazione del bisogno, piano assistenziale, eventuali indicazioni dietetiche, ...).

2. Trasferimento temporaneo dell'utente presso parenti o altro nucleo familiare:

- a) prima dell'erogazione effettiva delle prestazioni alla persona trasferitasi, deve essere approvata la convenzione tra le Comunità di provenienza e di arrivo;
- b) è necessaria una richiesta dell'interessato con indicate le prestazioni ed i tempi (dal ... al ...) di erogazione del servizio da parte della Comunità d'arrivo;
- c) deve essere preceduto da un contatto specifico tra i referenti/coordinatori delle due Comunità per gli accordi specifici inerenti il caso (durata del servizio, piano di frequenza, costi, ...);
- d) la Comunità d'arrivo provvede all'erogazione delle prestazioni indicativamente per la durata massima di un anno.

La titolarità della valutazione dello stato di bisogno, della predisposizione del piano assistenziale e l'assunzione dell'onere rimane in capo alla Comunità di provenienza per un massimo di un anno, mentre l'erogazione del servizio è effettuata dalla Comunità di arrivo, sul cui territorio si svolge l'attività di cura e di assistenza.

Prassi per trasferimento dimora temporaneo:

1. Primo contatto da parte del referente/coordinatore della Comunità inviante con quello della Comunità di arrivo, per gli accordi specifici inerenti il passaggio temporaneo del caso;
2. richiesta formale, ai fini del passaggio temporaneo del caso, da parte della Comunità inviante, con indicato l'operatore di riferimento per l'assunzione delle informazioni di dettaglio;
3. incontro di passaggio temporaneo del caso tra Assistenti sociali della Comunità inviante e di quella di arrivo;
4. la Comunità inviante trasmette a quella di arrivo la documentazione sociale ed amministrativa in suo possesso.

In tutti i casi di trasferimento dell'utente da una Comunità ad un'altra, sia temporaneo, sia definitivo, si attuerà un passaggio delle informazioni e/o della cartella sociale ed amministrativa.

L'utente deve essere informato del trasferimento dei dati che lo riguardano ed è opportuno raccogliere il consenso.

Per tutti i casi non contemplati nel presente documento, si rimanda ad un ulteriore e specifico accordo fra le Comunità e/o con l'utente.

Trento, _____	Il Presidente della Comunità Territoriale della Val di Fiemme _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità di Primiero _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità della Valle di Cembra _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità Val di Non _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità della Valle di Sole _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità delle Giudicarie _____
Trento, _____	Per il Territorio Val d'Adige Il Sindaco del Comune di Trento _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro _____

Trento, _____	Il Presidente della Comunità della Vallagarina _____
Trento, _____	Il Sindaco del Comune di Rovereto _____
Trento, _____	La Procuradora del Comun General de Fascia _____
Trento, _____	La Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità Rotaliana - Königsberg _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità della Paganella _____
Trento, _____	Il Presidente della Comunità della Valle dei Laghi _____